

Codice A1702A

D.D. 27 novembre 2017, n. 1198

Determinazione dirigenziale n. 676 del 12.07.2017 e ss.mm.ii.. Interventi nel Settore della Pesca e dell'Acquacoltura cofinanziati dal Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP). Regolamento (UE) n. 508/2014. Misura 2.48 lett. a) c) h). Non ammissibilità della domanda presentata da "Ossolana Acque s.n.c. di Bazzoni Paolo & C." (C.F. 02183330030 - codice identificativo SIPA 7/IPA/17).

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 44-5253 del 27.06.2017 e s.m.i., con la quale sono stati approvati, tra l'altro, i criteri per l'attribuzione dei benefici di cui trattasi per il periodo di programmazione 2014/2020 e le "Disposizioni attuative di Misura" relative alle Priorità 2 e 5;

considerato che la succitata D.G.R. n. 44-5253 del 27.06.2017 ha stabilito, altresì, di demandare al Settore Conservazione e gestione della fauna selvatica e acquacoltura della Direzione Agricoltura l'adozione degli atti necessari e conseguenti, compresi i bandi regionali per l'utilizzo delle risorse relative alle annualità 2015, 2016, 2017, le istruzioni operative in materia di erogazione dei contributi e la modulistica per la gestione del FEAMP;

constatato che i criteri per l'attribuzione dei benefici economici per il periodo di programmazione 2014-2020 approvati con la suddetta D.G.R. costituiscono gli elementi sostanziali del bando ai fini della presentazione delle domande di finanziamento per aiuti pubblici nel Settore della Pesca e acquacoltura;

vista la determinazione dirigenziale n. 676 del 12.07.2017 e ss.mm.ii., con la quale è stato approvato il bando regionale relativo alle Misure 2.48, 5.68 e 5.69 per l'attribuzione dei benefici economici e per la presentazione delle domande di contributo;

vista la domanda pervenuta nei termini, via PEC in data 26.09.2017, presentata dalla Ditta "Ossolana Acque s.n.c. di Bazzoni Paolo & C.", Via Colombo 25 – 28921 Verbania (VB) (C.F. 02183330030 - codice identificativo SIPA 7/IPA/17), intesa ad ottenere un contributo previsto dal FEAMP – Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca, Reg. (UE) n. 1303/2013 Misura 2.48 lett. a), c), h);

esaminata la domanda e la relativa documentazione;

visto l'art. dell'art. 1.6 "Limite massimo e minimo di spesa ammissibile e periodo di ammissibilità delle spese" dell'Allegato B al Bando, sugli interventi previsti dalla misura 2.48 sono fissati i seguenti limiti massimi e minimi della spesa ammissibile per le varie lettere:

lett. a) € 90.000,00= / € 10.000,00=

lett. b) € 20.000,00= / € 10.000,00=

lett. c) € 90.000,00= / € 10.000,00=

lett. d) € 20.000,00= / € 10.000,00=

lett. f) € 20.000,00= / € 10.000,00=

lett. g) € 20.000,00= / € 10.000,00=

lett. h) € 20.000,00= / € 10.000,00=;

rilevato che nel progetto presentato gli importi imponibili di spesa prevista sono rispettivamente (IVA esclusa) € 2.101,50 per la lettera h), € 624,00 per la lettera c), € 5.800,00 per la lettera a) e che, pertanto, risultano in tutti i casi inferiori ai limiti minimi sopra indicati;

considerato che ai sensi dell'art. 7.2 (Istruttoria delle domande) punto 7.2.2 (Verifica dell'ammissibilità della domanda) delle "Disposizioni Attuative di Misura, Parte A - Generali" del bando regionale il Settore Conservazione e gestione della fauna selvatica e acquacoltura, relativamente alle domande ritenute non ammissibili dal punto di vista amministrativo, comunica ai richiedenti la non ammissibilità della domanda alla successiva fase istruttoria;

tenuto conto delle risultanze dell'istruttoria e ritenuto, pertanto, di non dare luogo alla successiva fase istruttoria e di determinare la non ammissibilità della domanda sopraccitata, in quanto non rispetta i requisiti di cui all'art. 1.6 "Limite massimo e minimo di spesa ammissibile e periodo di ammissibilità delle spese" dell'Allegato B al Bando regionale;

tutto ciò premesso;

IL DIRIGENTE

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016;

visti gli artt. 4 e 17 del d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
visto l'art. 17 e 18 della l.r. 23/2008 e s.m.i.;
vista la l.r. 7/2001,

determina

la non ammissibilità della domanda presentata dalla Ditta "Ossolana Acque s.n.c. di Bazzoni Paolo & C.", Via Colombo 25 – 28921 Verbania (VB) (C.F. 02183330030 - codice identificativo SIPA 7/IPA/17), intesa ad ottenere un contributo previsto dal FEAMP – Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca, Reg. (UE) n. 1303/2013 Misura 2.48 lett. a), c), h), per il seguente motivo:

- gli importi imponibili di spesa sono inferiori ai limiti minimi di spesa previsti dell'art. 1.6 "Limite massimo e minimo di spesa ammissibile e periodo di ammissibilità delle spese" dell'Allegato B al Bando regionale approvato con D.D. n. 676 del 12.07.2017 e ss.mm.ii., pari ad € 10.000,00 sugli interventi previsti dalla misura 2.48 per la lettera h), per la lettera c) e per la lettera a).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro il termine di sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni dalla conoscenza dello stesso.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della L.r. n. 22/2010 e in ottemperanza all'art. 26, comma 1 del Decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i. nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Criteri e modalità" di Amministrazione trasparente.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

- Dr. Paolo BALOCCO -